SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(26° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE												
DISEGNI DI LEGGE Discussione e approvazione:												
												« Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (511-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):
PRESIDENTE	3											
Colleoni, relatore												
DE MARZI, sottosegretario di Stato per l'in-												
dustria, il commercio e l'artigianato 342	2											
DE VITO	3											
Prva	l											
ZUCCALÀ	3											
Discussione e rinvio:												
« Abrogazione dell'articolo 95 del testo uni- co delle leggi di pubblica sicurezza, appro- vato con regio decreto 18 giugno 1931, nu- mero 773 » (872) (D'iniziativa dei senatori Zaccari ed altri):												
PRESIDENTE 344, 346, 348, 351, 353, 354												
ALESSANDRINI 350)											

Bonadies	s.													Pag.	349
De Marz	ZI,	sot	tos	eg	ret	ari	o	di	St	ato	1	oer	ľ	in-	
dustria,	il	cor	nm	ere	cio	e	ľ	ırti	igi	ano	itc				353
Fusi .															347
Mariani	, s	otte	ose	gre	eta	rio	á	li S	Sta	ιtο	p	er	ľ	in-	
terno .															353
Minnoco	ı,	rel	ato	re								34	5,	346,	351
Trabucci	HΙ														346
Zannini															348
Zuccalà															349

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Bertone, Bonadies, Brugger, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Fusi, Mammucari, Merloni, Minnocci, Noè, Piva, Rossi, Trabucchi, Zannier, Zannini e Zuccalà.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mariani e per l'industria, il commercio e l'artigianato De Marzi.

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

MINNOCCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (511-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COLLEONI, relatore. Chiedo scusa al Presidente ed alla Commissione se, nella mia esposizione, non riuscirò ad essere molto preciso, ma solo ieri sera mi è stato comunicato che il presente disegno di legge sarebbe stato messo all'odierno ordine del giorno ed ho fatto quel che mi è stato possibile per approfondire un argomento che non avevo in precedenza seguito, in quanto era stato esaminato dal Senato ed approvato il 28 maggio 1969 ed io sono entrato a far parte di questa Commissione nel settembre 1969.

La proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato è stata approvata dalla Camera dei deputati, ma il testo del disegno di legge è stato integrato da altre disposizioni che riguardano le Casse mutue malattie artigianali e le nomine per le elezioni dei Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato; inoltre, la Camera ha ritenuto opportuno modificare la lettera e) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, che fissa i rappresentanti in seno alle Casse mutue.

Più precisamente, rispetto al testo approvato dal Senato, l'altro ramo del Parlamento ha stabilito, all'articolo 1, che il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali Commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del Comitato centrale dell'artigiana-

to, fissato in tre anni dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956, venga prorogato, anzichè di un anno, come da noi stabilito, di un anno e sei mesi. Indubbiamente, questa modifica è stata suggerita dal lungo *iter* seguito dal provvedimento che solo recentemente è stato esaminato dalla Camera.

Sempre all'articolo 1 l'altro ramo del Parlamento ha aggiunto un secondo comma del seguente tenore: « Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente ».

Nel nuovo articolo 2 approvato dalla Camera si stabilisce che le prime votazioni per il rinnovo dei Comitati provinciali e delle Casse mutue di cui, rispettivamente, alla legge 25 luglio 1956, n. 860, ed alla legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno luogo, contemporaneamente, il 25 ottobre 1970. Inoltre, l'articolo 2 dice che: « Restano ferme le liste elettorali e gli adempimenti già predisposti e compiuti dalle Casse medesime in base alle norme e disposizioni preesistenti ».

All'articolo 3 si modifica il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, si modificano cioè le modalità di elezione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

Infatti, mentre in precedenza il Presidente veniva eletto da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, oggi si stabilisce invece che il Presidente viene eletto solo dai nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti e viene scelto nel loro seno. Invece, il Vice presidente continuerà ad essere eletto da tutti i rappre-

26a SEDUTA (29 aprile 1970)

sentanti presenti nella Commissione provinciale per l'artigianato aventi diritto al voto.

All'articolo 4 la Camera ha modificato la lettera e) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, la quale stabilisce che il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani sia composto, oltre che da altri membri di cui allo stesso articolo 16, da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La proposta della Camera è invece quella di sostituire la suddetta lettera e), ripeto, con la seguente: « da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentantive nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni ».

In definitiva, le proposte modificative ed aggiuntive della Camera rispetto al testo approvato dal Senato non possono che essere condivise ed aggiungo che anche le maggiori organizzazioni sindacali hanno manifestato il proprio assenso sul disegno di legge che il relatore propone alla Commissione di approvare nella formulazione pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Colleoni per la sua relazione precisa ed esauriente, tanto più apprezzabile per la brevità del tempo che gli abbiamo concesso per prepararsi; il provvedimento di legge, infatti, è stato firmato dal Presidente Fanfani e trasmesso alla nostra Commissione solo ieri mattina e, in considerazione della sua urgente definizione, lo abbiamo posto immediatamente al nostro ordine del giorno.

P I V A. Onorevole Presidente, sappiamo che il disegno di legge in esame è stato, in linea di massima, concordato con le organizzazioni sindacali di categoria; dico in linea di massima perchè su alcuni aspetti di esso e sul provvedimento nel suo complesso vi sono diverse valutazioni da parte delle associazioni artigiane.

La richiesta del rinvio delle elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e di quelle dei Consigli di amministrazione delle casse mutue di malattia, che verrebbero a coincidere con la data delle elezioni amministrative e regionali, oltre a quella ovvia della coincidenza, ha diverse motivazioni da parte delle organizzazioni di categoria.

Per quanto ci riguarda noi torniamo ad insistere su quanto già detto allorchè si incominciò a parlare delle elezioni delle Commissioni e delle Mutue artigiane: cioè sulla necessità di un rinvio per poter discutere i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e del Governo per una nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di arrivare alla tanto auspicata riforma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Anche nel corso della discussione che si è fatta in questa Commissione il 28 maggio dello scorso anno, quando è stato esaminato il disegno di legge di proroga da cui ha preso le mosse quello che abbiamo attualmente in discussione, avevamo fatto presente la necessità di addivenire ad una profonda modifica della legge n. 860, con particolare riferimento al sistema elettorale che, da maggioritario, dovrebbe diventare proporzionale, come richiesto da gran parte degli artigiani.

Ripeto, sulla necessità di arrivare ad una riforma della legge n. 860 insistevamo allora ed insistiamo anche ora, tanto più che i disegni di legge per rivedere l'intera materia sono già stati presentati alle Camere e se ne può iniziare la discussione.

Il provvedimento in esame si muove timidamente nella direzione auspicata dalle categorie degli artigiani, che vogliono diventare una forza determinante nella direzione degli organismi che interessano la categoria, con la proposta di modifica del quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, prevista dal primo capoverso dello articolo 3, e con la proposta di modifica della lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, prevista dall'articolo 4.

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

Certamente, dare la possibilità ai membri elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato di eleggere nel loro seno il presidente, come pure sostituire tre esperti in materia amministrativa di nomina ministeriale con quattro rappresentanti designati dalle associazioni artigiane costituisce un passo in avanti.

Non si capisce però perchè i 9 membri elettivi non debbano eleggere anche il Vice presidente e perchè ai membri elettivi non venga riconosciuta la facoltà di decidere in merito a tutti gli atti deliberativi di competenza della Commissione che richiedono un voto.

La sensazione che si voglia concedere una specie di autonomia vigilata la si riceve proprio considerando questi limiti contenuti nel provvedimento.

Comunque, valutati gli aspetti positivi di queste norme, con la richiesta che si dia inizio quanto prima alla discussione dei disegni di legge per una nuova disciplina delle aziende artigiane, ci asterremo dalla votazione sul provvedimento.

DE MARZI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la Commissione tutta per aver tanto tempestivamente posto all'ordine del giorno dei suoi lavori il presente disegno di legge senza il quale avremmo corso il pericolo, il prossimo 7 di giugno, di far coincidere le elezioni amministrative che si terranno in tutto il Paese con quelle per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.

Infatti, se si fosse dovuta applicare la vecchia legge, questa coincidenza sarebbe stata inevitabile e le accese polemiche che indubbiamente accompagneranno la campagna politica per le elezioni regionali, provinciali ed amministrative non avrebbero mancato di interessare anche questo settore che, invece, deve essere tenuto fuori dalla politica; le elezioni di categoria devono rimanere tali e, nel caso specifico, devono interessare esclusivamente gli artigiani al di fuori degli interessi politici.

Nel merito del provvedimento dirò che gli emendamenti apportati al suo testo dalla Camera dei deputati sono frutto di un accordo con tutte le organizzazioni sindacali degli artigiani. Credo che questo sia un dato sostanziale perchè ci ha dato modo di superare un punto fermo; infatti alla Camera il disegno di legge si era fermato perchè si riteneva che sarebbe stato opportuno riprenderlo in esame solo dopo l'approvazione della niforma generale della legge n. 860 del 25 luglio 1956.

Alla fine, abbiamo trovato una via di mezzo raggiungendo l'accordo su talune norme che eravamo sicuri di poter riuscire a far approvare tanto alla Camera che al Senato; non è stato dunque possibile mettere tutto in discussione, senatore Piva, perchè se in questo momento noi cominciamo a discutere anche i poteri delle Commissioni provinciali per l'artigianato e le facoltà che le Commissioni stesse autonomamente devono avere allora entriamo in una problematica che non ci permetterebbe di riuscire ad approvare il disegno di legge che invece, ripeto, è urgente varare per rimandare ad ottobre le elezioni degli organi dell'artigianato.

È tuttavia molto importante che nel testo pervenutoci dalla Camera si sia inserita la norma di cui all'articolo 3 in base alla quale, come già è stato detto, si è cambiato il sistema per l'elezione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

Su questo punto si era da tempo raggiunto un accordo perchè immediatamente dopo l'approvazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, ci rendemmo conto che il quarto comma dell'articolo 13 poteva dar luogo a grossi inconvenienti; infatti, essendo gli eletti nove ed i componenti aggregati dieci, poteva avvenire che nella elezione del Presidente il voto di questi ultimi valesse più di quello dei nove eletti il che, anche da un punto di vista costituzionale, era quanto meno discutibile.

Per l'elezione dei Vice presidenti, invece, possono votare tutti i componenti della Commissione provinciale eletti ed aggregati ed è giusto che sia così, perchè nella Commissione ci sono rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Camera di commercio e potrebbe essere conveniente, in una certa provincia, che il Vice presidente venga

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

eletto o anche non eletto proprio tra questi componenti; sarà infatti nella convenienza della situazione provinciale vedere quale è la migliore strada da seguire anche sulla base delle future facoltà ed autonomie della Commissione provinciale che verranno stabilite in sede di riforma della legge n. 860. In proposito, dirò che alla Camera dei deputati abbiamo già stabilito un calendario di lavoro che ci dovrebbe permettere di discutere questa riforma, in modo che i nuovi organi dell'artigianato potranno funzionare sulla base delle direttive che verranno fuori dalla riforma della legge n. 860, ricordandosi della venuta delle nuove regioni.

La Camera ha approvato il presente disegno di legge nella seduta del 23 aprile scorso e, appena sparsasi la notizia, c'è stato chi ha gridato vittoria ai danni di chi aveva perso; ebbene, mi preme sottolineare perchè resti a verbale — che non c'è stato nessuno che ha vinto e nessuno che ha perso: ha vinto la democrazia e quindi la libertà nell'interesse delle categorie artigiane. Ribadisco anche che l'accordo sul nuovo testo del provvedimento è stato raggiunto con il pieno accordo del Governo e di tutte le organizzazioni sindacali; pertanto, abbiamo vinto tutti insieme perchè insieme abbiamo condotto la battaglia nell'interesse di questi lavoratori.

Dopo quest'ultima precisazione, ringrazio ancora una volta i colleghi senatori per la celerità con la quale hanno voluto affrontare l'esame del provvedimento e li invito nuovamente ad approvarlo nella nuova formulazione.

Z U-C C A L A'. A nome del Gruppo socialista dichiaro che voterò a favore del provvedimento in esame che ritengo ponga rimedio a carenze manifestatesi in precedenza a difficoltà sorte in relazione alla scadenza elettorale per gli organi dell'artigianato che avrebbe coinciso con le elezioni amministrative del 7 giugno in tutto il Paese.

Pur votando a favore non posso fare a meno di rilevare che nutro qualche perplessità innanzitutto sul carattere settoriale di queste norme, in relazione alla più ampia normativa del settore all'esame dell'altro ramo del Parlamento, e poi sulle innovazioni di cui all'articolo 4 riguardanti le nomine dei rappresentanti sindacali. Si dice infatti che il Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'industria, nominerà 4 rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative, e proprio in questo io, vedo un pericolo di discriminazione. Desidero risulti chiaramente a verbale che il termine « più rappresentative », rimesso al giudizio dei Ministri del lavoro e dell'industria, non si deve tradurre in discriminazione politica; anche perchè, attualmente, l'organizzazione artigianale non è un complesso unitario che si articola in forme organizzative moderne, ma rivela conflitti che ci auguriamo, nella applicazione delle presenti norme, vengano attenuati per essere poi del tutto eliminati quando verrà approvata la riforma organica della già citata legge n. 860.

La mia preoccupazione è che i rappresentanti dei sindacati di categoria siano ugualmente tutti rappresentati nelle nomine che saranno fatte dal Ministro del lavoro e, con questa raccomandazione, ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge.

DE VITO. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro che voterò a favore del provvedimento in esame per le ragioni egregiamente esposte dal relatore e condivise dal rappresentante del Governo.

Vorrei solo aggiungere, in risposta alle preoccupazioni del senatore Zuccalà, che all'elezione del Consiglio centrale si arriva dopo una serie di votazioni nelle categorie di primo, secondo e terzo grado e la rappresentatività delle organizzazioni artigiane viene desunta dai risultati elettorali delle categorie cui il Ministro deve far riferimento. Non vi possono dunque essere pericoli di discriminazione ed il collega Zuccalà non dovrebbe nutrire perplessità al riguardo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

Do ora lettura dell'articolo 1 del testo modificato dalla Camera dei deputati che sostituisce l'articolo unico da noi approvato:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali Commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del Comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno e sei mesi.

Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo aggiunto dalla Camera:

Art. 2.

Le prime votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera *a*), della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed al primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno luogo, contemporaneamente, il 25 ottobre 1970.

Restano fermi le liste elettorali e gli adempimenti già predisposti e compiuti dalle Casse medesime in base alle norme e disposizioni preesistenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo aggiunto dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« I componenti di cui alla lettera *a*) del comma precedente eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione. Il Vice Presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do infine lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificata:

« da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zaccari ed altri: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (872)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo: «Abrogazione dell'articolo 95

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Dichiaro aperta la discussione generale e, prima di dare la parola al senatore Minnocci per la sua relazione, desidero ricordare che nella seduta dell'8 dicembre 1969 la nostra Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 651, d'iniziativa del senatore Torelli ed altri, riguardante modifiche alle norme per la vendita e il consumo di bevande alcoliche nei comuni di interesse turistico. La discussione su tale provvedimento venne rinviata, su proposta del senatore Dosi, in attesa di conoscere da parte del Governo quali sono le concrete possibilità di una rapida conclusione, alla Camera dei deputati, dell'iter del provvedimento di riforma generale del settore commerciale.

Tuttavia, in considerazione dell'urgenza e necessità di non procrastinare la soluzione di un problema cui è interessato il settore turistico in vista dello sviluppo di tante iniziative riguardanti le zone montane e rivierasche del Paese, abbiamo ritenuto di porre al nostro ordine del giorno l'esame del disegno di legge in titolo che è molto più ampio rispetto al precedente disegno di legge n. 651.

Esso, infatti, prevede l'abrogazione dello articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e invito ora il senatore Minnocoi a volerci fare la sua relazione sull'argomento.

M I N N O C C I , relatore. Onorevoli senatori, l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e modificato dal regio decreto 1º aprile 1935, n. 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche occorra una licenza rilasciata dalla Questura.

Per la vendita invece nei pubblici esercizi di bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 31 per cento del volume, occorre una speciale autorizzazione rilasciata dal Prefetto, in base all'articolo 89 del testo unico citato.

Tali disposizioni hanno indubbiamente un carattere di rigidità che può essere in qualche modo giustificato e spiegato se si pensa al motivo che indusse i pubblici poteri a stabilirle nel lontano 1931, quando la lotta all'alcoolismo doveva essere condotta in modo drastico ed efficace.

In definitiva, di fronte a quella che era allora una piaga nazionale si ritenne che, limitando il numero degli esercizi che potevano vendere bevande alcooliche, si sarebbe, in qualche modo, limitato anche il consumo delle bevande stesse.

Dal 1931 non solo è passato molto tempo, ma si sono soprattutto radicalmente modificate le abitudini degli italiani in fatto di bevande; se nel 1931 bisognava combattere l'alcoolismo, oggi ci sarebbe invece da favorire, se non il consumo dei superalcoolici, certamente quello del vino, che nel nostro Paese viene prodotto in maniera abbondante, ma che trova scarsa collocazione all'interno ed all'estero.

La rigidità delle norme cui ho fatto cenno è stata pero, in prosieguo di tempo, temperata da alcune deroghe e, precisamente, con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool. Successivamente, con decreto legislativo del Capo dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, si modificò la deroga precedente escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dello interno. Infine, con legge 8 luglio 1949, numero 478, si esclusero dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, e ciò sia per quanto riguarda le licenze che per le autorizzazioni e si dettarono norme minori a favore delle predette località.

L'attuale legislazione produce due inconvenienti assai seri: il primo è di ordine economico-morale ed il secondo di ordine economico generale.

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

L'inconveniente economico-morale è costituito dal fatto che quando i possessori di pubblici esercizi cedono le proprie aziende chiedono un compenso che non è rapportato all'avviamento delle aziende stesse, ma al privilegio di cui essi godono avendo una licenza che assai difficilmente può essere concessa dalle autorità competenti.

In tal modo, il costo dell'avviamento sale in maniera esagerata dando luogo a vere e proprie speculazioni; e ciò nonostante il fatto che, in definitiva, la cessione delle aziende non dovrebbe comportare l'automatica cessione della licenza poichè le autorità di pubblica sicurezza potrebbero intervenire per affermare che il nuovo possessore del locale non è ritenuto idoneo ad essere anche il titolare di una licenza per lo spaccio di bevande alcooliche.

L'inconveniente di ordine economico generale è costituito dall'intralcio che le norme in vigore costituiscono per lo sviluppo del turismo nel nostro Paese. Non starò qui a fare un lungo discorso per sottolineare l'importanza di questo settore nell'economia del Paese anche perchè, in questa Commissione, conosciamo bene il problema.

Certo è che le deroghe al testo unico del 1931 e in particolare la legge 8 luglio 1949, n. 478, con la quale, come ho detto, si esclusero dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo non hanno soddisfatto i bisogni dello sviluppo del turismo nel Paese ed anche il disegno di legge presentato al Senato dal senatore Torelli e ricordato dal Presidente recante modificazioni alle norme riguardanti la vendita ed il consumo delle bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico era congegnato in modo tale che, certamente, non avrebbe risolto i problemi delle zone a vocazione turistica. Aggiungo che, in occasione della discussione di questo provvedimento, io che ne ero relatore ed il senatore Catellani cercammo di allargarne un po' la portata ma, anche in tal modo, esso non avrebbe certamente soddisfatto le nostre esigenze di sviluppo turistico, soprattutto in relazione ad alcune località montane che nel turismo trovano la loro fondamentale possibilità di vita e di sviluppo.

Di fronte ad una situazione di questo genere ritengo che vada senz'altro accolto il disegno di legge proposto dal senatore Zaccari ed altri, oggi al nostro esame, anche se qualche perplessità suscita un'abrogazione pura e semplice dell'articolo 95 del testo unico di pubblica sicurezza. Infatti, da un eccesso di restrizione mi pare che si arrivi ad un eccesso di liberalizzazione ed il mio timore è che, incoraggiati da questo nuovo regime, molti sprovveduti si mettano a fare i gestori di bar o comunque di spacci che vendono bevande alcooliche e superalcooliche non avendo le necessarie competenze e danneggiando coloro che, invece, sono in questa attività da molti anni.

Questo pericolo c'è e, ripeto, va tenuto nel debito conto; comunque, in considerazione dei maggiori danni che porterebbe a questo settore commerciale il perdurare delle disposizioni dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, propongo alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Le faccio notare, senatore Minnocci, che questo pericolo è attenuato dalle disposizioni dell'articolo 2 del disegno di legge!

M I N N O C C I , relatore. Questo è vero poichè si è provveduto a sostituire l'articolo 90 del testo unico con una nuova formulazione che regolamenta la concessione delle licenze; comunque, non si può certo dire che le norme in esame siano complete ed organiche. Ripeto, si è cercato di fare tutto ciò che era possibile, ma l'intera materia potrà essere sistemata solo con una revisione generale di tutto il settore del commercio, della quale si sente sempre più l'esigenza.

Pur avendo presente il carattere parziale del disegno di legge, reputo che la soluzione migliore, in questo momento, sia quella di approvarlo.

TRABUCCHI. Sono sostanzialmente d'accordo sul disegno di legge poichè mi rendo conto della necessità di modificare l'attuale situazione; condivido perciò l'im-

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

postazione seguita dall'onorevole relatore nella sua esposizione.

In aggiunta a quanto egli ha detto, desidero sottolineare che la restrizione nella concessione delle licenze per la vendita di alcoolici e superalcoolici è sentita soprattutto nei comuni montani dove la già difficile situazione diventa a volte drammatica per gli esercenti di bar o di spacci. Pullulano speculazioni di ogni genere; accade che un certo albergo, per ottenere questa famosa licenza, la vada ad acquistare dal proprietario di una bettola che, magari, la vende ad un prezzo altissimo.

Giustamente il relatore faceva presente che molte sono le perplessità che suscitano queste norme: prima di tutto, a me interessa sottolineare un problema: all'articolo 2 è detto che per la concessione delle licenze per lo spaccio di bevande alcooliche la competenza a decidere è del sindaco e non più del questore. Ebbene, in quale situazione si verrà a trovare il povero sindaco di montagna. Di fronte alle pressioni che gli verranno da ogni parte non potrà dire di no e comunque, anche se lo dicesse, gli interessati avrebbero la possibilità di ricorrere dinanzi al Consiglio di Stato il quale, stante l'abolizione dell'articolo 96 delle leggi di pubblica sicurezza, darebbe loro 1agione.

In proposito ritengo che dovremmo realizzare un altro sistema che potrebbe essere il seguente: il consiglio comunale o provinciale dovrebbe, con una delibera di massima, stabilire ogni anno od ogni due anni quale è il numero delle licenze che bisogna concedere. In definitiva, vi devono essere dei criteni in base ai quali concedere queste licenze, perchè non è possibile lasciare decisioni di questo genere al completo arbitrio dei sindaci nel caso delle licenze per gli alcoolici e dei questori per i superalcoolici.

Se non verrà adottato un correttivo di questo genere, la tendenza e l'incoraggiamento ad aprire esercizi per la vendita di alcoolici sarà tale che anche il venditore di frutta farà domanda per poterlo fare ed allora ritorneremo alle bettole o a qualcosa di peggio di ciò che, proprio tramite questo disegno di legge, si vuole eliminare.

Ripeto, è necessario stabilire alcune regole e io ho proposto una soluzione del problema; ce ne potranno essere altre, ma l'importante è discuterne perchè la semplice discrezionalità dei sindaci e dei questori in questa materia non basta.

F U S I . Il provvedimento in esame, come è già stato rilevato, è settoriale e non serve certamente a risolvere i gravi problemi che travagliano questa branca del commercio.

Devo dire che non ci rendiamo conto dell'opportunità della sua presentazione e discussione specie in questo momento, quando si sta per disciplinare in maniera organica l'intera materia delle licenze di commercio. Un provvedimento di legge in questo senso, infatti, è stato presentato alla Camera dei deputati e sulle sue norme è stato già raggiunto, in linea di massima, un accordo di tutte le forze politiche.

Mi sembra pertanto inutile ricorrere, ripeto, a provvedimenti settoriali che non fanno che sovrapporsi tra loro senza raggiungere alcun risultato positivo.

Fatta questa considerazione di ordine generale, nel merito delle norme in esame devo dire che esse mi paiono confuse e contraddittorie e certamente non rispondenti agli orientamenti di massima cui si ispirerà la discussione sul provvedimento organico pendente all'altro ramo del Parlamento.

Comunque, poichè l'orientamento della Commissione — anche se molte solo le perplessità — è quello di arrivare all'approvazione del provvedimento, ritengo che almeno due siano le modifiche basilari da apportare al suo testo per migliorarlo e renderlo più rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare. Innanzitutto bisognerebbe modificare l'articolo 2 sostituendo integralmente il secondo comma e parte del terzo con il seguente: « Le domande di licenze o di autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco entro 60 giorni dalla presentazione, previa consultazione della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 . . . ».

Per quale motivo è infatti stabilito che il sindaco trasmetta al questore queste domande con proprio parere? Tutti parlano 9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

sempre della necessità di rafforzare le autonomie comunali ma poi, all'atto pratico, le cose vanno diversamente. Il senatore Trabucchi ha detto che non si può lasciare la questione alla discrezionalità del sindaco, ma non ritengo che tale ragionamento sia valido perchè allora esso dovrebbe essere allargato a tutte le licenze che il sindaco concede: o siamo convinti che il sindaco e la Commissione che egli presiede abbiano un minimo di coscienza nella valutazione delle varie licenze da concedere, oppure è inutile modificare questa disposizione delle leggi di pubblica sicurezza ed è preferibile lasciare all'esclusiva competenza dei questori ogni decisione in materia.

A nostro avviso, ripeto, ogni autorità e decisione in ordine alle licenze per la vendita di alcoolici deve essere data al sindaco ed alla Commissione di cui all'articolo 2 del provvedimento, questa soluzione appare infatti più rispondente ai presupposti ed ai fini da raggiungere.

La seconda modifica che, a nome del mio Gruppo, mi permetto di suggerire è la seguente: sopprimere nell'articolo 2 l'espressione: « più rappresentative ».

Infatti, non mi pare sia opportuno parlare di organizzazioni di categoria « più rappresentative »; si deve invece parlare di organizzazioni di categoria « interessate » al fine di eliminare contestazioni tra le categorie stesse. Saranno esse, a livello provinciale, a decidere quali dovranno essere i loro rappresentanti in seno alla Commissione comunale: in tal modo verranno tutelati anche gli interessi delle categorie commerciali minori.

Z A N N I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la ragione principale che ha indotto il senatore Zaccari ed il senatore Torelli a presentare le norme in discussione sia questa: la materia di cui trattasi è regolata da disposizioni molto arretrate che intralciano seriamente lo sviluppo dell'attività turistica nel nostro Paese.

Molte volte, infatti, coloro che vogliono intraprendere iniziative per sviluppare certe zone del nostro Paese si tirano indietro per le difficoltà che incontrano nell'ottenere il rilascio delle licenze per lo spaccio di bevande alcooliche e superalcooliche.

Ma non esiste soltanto il fatto delle località riconosciute turisticamente; infatti i cittadini — come a tutti è noto — il pomeriggio del sabato e la domenica si recano nei paesi dell'interno non solo quelli dichiarati turisticamente validi, ma anche quelli che presentino particolarità e peculiarità di varia natura. Quei cittadini, quindi, che vorrebbero incrementare questo tipo di attività con la costruzione di ristoranti, di locande, di alberghi, si trovano poi nella impossibilità di sostenere queste iniziative in quanto, non avendo queste licenze, non riescono neanche ad avere clienti.

A mio avviso, pertanto, questa Commissione dovrebbe cogliere solo l'aspetto turistico della questione per evitare di rimanere imbrigliata nella questione di carattere generale; la formulazione sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2 lascia molto perplessi e si dovrebbero proporre numerosi emendamenti. Potremmo elaborare una disposizione secondo la quale quelle località che hanno già dato dimostrazione di voler incrementare l'attività turistica possono avere questa possibilità, possono soddisfare le esigenze del turista che desidera trascorrere una giornata senza essere costretto a recarsi nel vecchio locale che solo ha la licenza di vendere alcoolici e che non risponde alle più elementari esigenze del turista di oggi.

PRESIDENTE. Senza dubbio questo è il discorso di fondo che vorremmo poter fare, ma è difficile fissare un dispositivo legislativo che riesca a tradurre realisticamente queste che sono le volontà di tutti noi. Se avessimo fiducia negli enti locali e li ritenessimo all'altezza dei compiti loro affidati, potremmo ritenere il problema risolto, perchè solo una autorità comunale (Consiglio di amministrazione, eccetera) può essere in grado di deliberare la opportunità del rilascio di una licenza edilizia determinata. Quindi, se crediamo a queste autonomie locali, alla loro efficienza nella valutazione dei problemi che vengono loro sottoposti, possiamo stare tranquilli e l'articolo 1 deve trovare riferimento neces-

26° SEDUTA (29 aprile 1970)

sariamente in questo disegno di legge con questo presupposto; diversamente nessun testo legislativo, a mio avviso, consentirà di risolvere il problema così come il senatore Zannini lo ha impostato. Questo è l'aspetto reale del problema.

BONADIES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in questa Commissione alla quale sono stato assegnato recentemente per portare un contributo di ordine medico sociale a questo disegno di legge.

Si può dire che in Italia non esiste il fenomeno dell'alcoolismo. Nel passato c'era un vinismo piuttosto marcato in determinate zone, come ad esempio nelle Puglie, di cui sono nativo, dove si beveva il vino al posto dell'acqua perchè non c'era ancora l'Acquedotto pugliese e i contadini bevevano il vino perchè costava meno. Adesso le cose sono cambiate, è cambiato il costume e il nostro popolo non è più il popolo degli ubriaconi. Forse in qualche zona c'è il vizio di ubriacarsi, ma è molto raro. Una restrizione come quella imposta nel passato mi sembra, pertanto, che si debba ritenere superata: al giorno d'oggi bisogna essere più elastici nella concessione di queste licenze, perchè in ogni cittadino è sviluppato quel senso di autocontrollo per cui se ha bisogno di bere un cognac ne prende uno e non tre o quattro. In certe condizioni chi vuole cadere nel vizio trova sempre il posto dove andare e del resto può sempre comprarsi una bottiglia intera di cognac.

Lo scopo del disegno di legge al nostro esame è quello di dotare alcuni locali della licenza di vendere alcoolici. A mio avviso la vendita di alcoolici si può liberalizzare, ed anche quella dei super alcoolici, perchè non dobbiamo guardare ad un alcoolismo che non esiste.

Z U C C A L A'. Mi associo al coro delle perplessità emerse nel corso della discussione e aggiungo qualche altro rilievo.

Condivido tutti i fini ispiratori della proposta di legge, cioè di consentire lo sviluppo turistico delle nostre zone montane e soprattutto la possibilità di dare concreta attuazione a questo sviluppo attraverso una certa liberalizzazione nella concessione di licenze o di autorizzazioni, ma temo che il fine specifico del disegno di legge non venga raggiunto dalla sua attuale articolazione. Il rischio che si corre, infatti, è che, nella previsione di liberalizzare tutte le licenze sopprimendo i limiti delle proporzioni del numero degli abitanti si finisca per restringere ulteriormente questo limite attribuendo unicamente la facoltà di rilasciare le licenze al questore o al prefetto i quali prima erano vincolati a limiti legislativi precisi: numero di abitanti, rispetto delle distanze, eccetera. Bisognerebbe, infatti, anche superare il problema del rispetto delle distanze: nelle località turistiche, dove gli alberghi sono spesso l'uno accanto all'altro, ciascun albergo ha diritto di vendere i propri liquori, ma questo è impossibile se devono essere rispettate le distanze.

Dal punto di vista politico togliere un limite legislativo per attribuire maggiori facoltà discrezionali al questore o al prefetto mi sembra inopportuno nei tempi in cui viviamo e che richiedono una maggiore espansione dell'autonomia locale. Pertanto se un fine deve essere raggiunto, con tutte le perplessità che questo fine può suscitare, esso può essere raggiunto opportunamente attraverso una attribuzione di maggiori poteri agli organi locali. Il fine previsto dal disegno di legge non viene raggiunto dalla sua articolazione perchè presenta delle discrasie difficili da superare. Basta pensare all'articolo 91 della legge di Pubblica sicurezza per chiedersi in quale relazione si pone questa Commissione provinciale con la Commissione comunale presieduta dal sindaco. Questa duplicità di pareri non aggrava l'iter burocratico che si deve concludere con il criterio discrezionale del questore?

L'articolo 11 delle leggi di pubblica sicurezza riguarda le licenze (in proposito dobbiamo distinguere tra licenze ed autorizzazioni: le prime sono rilasciate dal questore e le seconde dal prefetto) e sottopone la concessione delle licenze stesse a determinati casi rigorosamente fissati, tipici del periodo in cui l'articolo venne formulato. Basti pensare che non può essere concessa

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

la licenza a chi abbia compiuto delitti contro la personalità dello Stato! Vedete dunque come sia assurdo mantenere in vita certe norme e come vi sia la necessità, a mio avviso, di una completa revisione di tutta la materia che il provvedimento considera se si vuole efficacemente raggiungere il fine che esso si propone.

Se approvassimo il testo così come è formulato creeremmo squilibri anche nell'interpretazione delle sue norme poichè esse risulterebbero non organiche ed incompatibili, ripeto, con i fini che il provvedimento si prefigge.

All'articolo 2 si dice: le domande di licenze o di autorizzazione sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore con proprio parere.

Ebbene, perchè queste domande devono essere trasmesse al questore quando, invece, devono essere inviate al prefetto che è delegato a dare queste autorizzazioni? Inoltre, come giustamente faceva rilevare il senatore Trabucchi, il sindaco si pronuncia sul parere o sulle licenze?

In proposito vi sono grosse perplessità, senza contare che alla fine dell'articolo 2 si dice che il sindaco si deve pronunciare sulle istanze intese ad ottenere la licenza per le bevande alcooliche previo avviso di una apposita Commissione integrata dall'ufficiale sanitario del Comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative. In primo luogo, se nel Comune interessato sorge un solo albergo o non ce n'è nessuno, quale sarà il rappresentante designato dagli albergatori a far parte della Commissione? Inoltre, giustamente, dovrebbe essere abolita l'espressione: organizzazioni di categoria « più rappresentative », come appunto ha sottolineato il senatore

In conclusione, mentre tutti auspichiamo che la riforma generale delle leggi di pubblica sicurezza venga varata al più presto, cerchiamo intanto di raggiungere fini parziali ma buoni e un'occasione ci viene offerta proprio dal presente disegno di legge.

Comunque, poichè nel corso del dibattito sono emerse molte difficoltà per il raggiungimento di punti di comune accordo, propongo che venga costituita una Sottocommissione con l'incarico di studiare le norme da adottare, partendo dal presupposto che il provvedimento si articoli in modo armonico con alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche esse da modificare: inoltre, dovrebbe essere presa in esame la possibilità di attribuire, per i fini specifici delle zone montane, alle amministrazioni locali e democratiche la concessione delle licenze e delle autorizzazioni — che potremmo unificare superando la vecchia dizione del testo unico di pubblica sicurezza — lasciando inalterata tutta la sistematica di queste leggi in attesa che si arrivi alla revisione globale delle norme di pubblica sicurezza.

Ritengo che la Sottocommissione potrebbe lavorare celermente e sottoporre poi i suoi risultati all'attenzione della Commissione.

A L E S S A N D R I N I . Molte delle cose che intendevo dire sono state già esposte; desidero solo manifestare il mio consenso alla proposta del senatore Zuccalà e cioè che la materia debba essere esaminata a fondo prima di decidere.

Indiscutibilmente il testo unico delle leggi che disciplinano la materia in vigore fin dal 1931, salvo modeste modifiche, è superato e non risponde più alle esigenze della situazione attuale; a riprova, risulta che fin dal 1945, immediatamente dopo la liberazione, le norme di cui al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, per quanto riguarda la disciplina dei pubblici esercizi sono state disattese dai prefetti del tempo, tanto è vero che vennero rilasciate moltissime licenze in deroga all'articolo 95. Successivamente, però, si è fatto del tutto per rientrare nei limiti stabiliti dalla legge abolendo le licenze concesse superando, quando ciò si è reso possibile, il rapporto previsto dall'articolo 95. È evidente che tale stato di cose oltre a incertezza ha determinato molto malcontento.

26ª SEDUTA (29 aprile 1970)

È necessario, pertanto, provvedere a rinnovare le disposizioni riguardanti la disciplina degli esercizi pubblici, non solo nell'interesse delle zone turistiche montane e rivierasche ma anche in considerazione di tante altre situazioni; basti pensare, ad esempio che gli alberghi che non hanno la licenza per la vendita degli alcoolici e dei superalcoolici non possono servire bevande alcooliche se non ai clienti che consumano i pasti!

Per le zone turistiche, anche se non ufficialmente classificate stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, si è provveduto nella maggior parte dei casi rilasciando licenze stagionali le quali, peraltro, hanno precise scadenze a volte tanto ristrette da non salvaguardare le fondamentali esigenze del turismo stesso.

La disciplina degli esercizi pubblici va dunque considerata sotto molteplici aspetti senza trascurare il particolare e grave problema dell'alcoolismo. Per quel che mi consta, l'alcoolismo da vino caratteristico delle masse ha ceduto il passo all'alcoolismo dovuto all'ingestione di liquori e questa piaga colpisce di preferenza i giovani. Pertanto, anche sotto il profilo della salute pubblica la questione va considerata con attenzione. Un'indiscriminata liberalizzazione del settore delle licenze per pubblici esercizi aumenterebbe i pericoli dell'alcoolismo per la nostra gioventù. Dovremo quindi emendare la legislazione vigente con illuminata cautela.

Concludendo, sono del parere che si addivenga ad un più ampio e oculato rilascio delle licenze in questione, anche per evitare quelle speculazioni di cui si è parlato e che tutti conosciamo, e ciò dovrà essere fatto in misura adeguata alle necessità non solo delle zone turistiche, ma a vantaggio di tutto il territorio nazionale tenendo conto dello sviluppo avuto dagli abitati nel corso degli anni.

Ripeto, non è comprensibile e accettabile il rifiuto della licenza per la vendita degli alcoolici e dei superalcoolici ad un albergo in qualsiasi località questo sorga.

Per quanto riguarda infine la democratizzazione nel rilascio delle licenze dei pubblici esercizi sono del parere che precise facoltà siano riservate ai Consigli comunali, organi perfettamente idonei a disciplinare, nell'ambito dei rispettivi territori, la materia pubblicamente, in modo chiaro e comprensibile per tutti; sono convinto che, così agendo, verrebbero limitati gli abusi e gli stessi cittadini interessati al rilascio delle licenze si sentirebbero meglio tutelati.

PRESIDENTE. Sarei dell'avviso di accogliere la proposta formulata dal senatore Zuccalà e di costituire una Sottocommissione che potrebbe essere così composta: senatori Trabucchi, Zuccalà, Zannini, Fusi e Minnocci.

Dopo la replica dell'onorevole relatore pregherei anche il sottosegretario per l'interno Mariani di intervenire in modo che la Sottocommissione, anche alla luce di ciò che ci dirà il sottosegretario per l'industria De Marzi, possa arrivare ad una migliore formulazione del provvedimento. Sarebbe inoltre utile per la Sottocommissione sentire il parere del presentatore del disegno di legge in esame, senatore Zaccari, e quello del senatore Torelli proponente di un analogo testo da noi già discusso e rinviato in attesa di indicazioni da parte del Governo.

M I N N O C C I , relatore. Onorevoli senatori, che il disegno di legge in esame sollevasse qualche perplessità lo avevo fatto io stesso presente nella mia relazione introduttiva; non vorrei però che il complesso delle questioni sollevate finisse per non fare approvare disposizioni che sono attese da molti anni dalle categorie interessate del settore commerciale e turistico.

Proprio per scongiurare questo pericolo vorrei esprimere il mio pensiero su talune osservazioni fatte.

In primo luogo vorrei far rilevare, anche perchè non l'ho fatto nella mia relazione, che nel caso in esame non si tratta di licenze e di autorizzazioni di tipo comune, ma di licenze ed autorizzazioni di tipo speciale e che, più che riguardare il settore del commercio, il problema in esame si riferisce a quello della pubblica sicurezza.

Infatti, l'aumento del numero delle licenze per la vendita di alcoolici e superalcoolici,

26a Seduta (29 aprile 1970)

oltre che a interessare dal punto di vista medico per il pericolo — in verità non molto grave — del dilagare dell'alcoolismo, comporta problemi di ordine pubblico. In un ambiente dove sono possibili queste mescite, infatti, si possono determinare situazioni pericolose per l'ordine pubblico, situazioni che, prima che represse, vanno evitate.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal senatore Fusi devo dire che essi suscitano in me molte perplessità: l'autonomia degli enti locali è senz'altro da salvaguardare, tuttavia, in settori come quello in esame ritengo che bisogna procedere con molta cautela perchè i pericoli esposti dal senatore Trabucchi non credo che siano del tutto fantasiosi.

Del resto l'emendamento del collega Fusi, così come è stato presentato, è carente anche da un punto di vista tecnico nel senso che non tiene conto che la sua approvazione comporterebbe l'abrogazione dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infatti, se attribuiamo al sindaco la facoltà di rilasciare le licenze e le autorizzazioni e non abroghiamo nel contempo la possibilità che questo venga fatto anche dal prefetto o dal questore, potrebbe sorgere un conflitto di competenze certamente non augurabile.

In questo campo, penso che potremmo ovviare agli inconvenienti esposti inserendo nel provvedimento un emendamento con il quale stabilire per il Ministero dell'interno, di concerto con quelli dell'industria e del turismo, l'obbligo di dettare direttive per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.

In definitiva, gli interessi da tutelare, anche se contrastanti, sono di triplice natura: interesse di tutela commerciale in generale, che riguarda il Ministero del commercio; interesse di tutelare lo sviluppo turistico del nostro Paese, che riguarda il Ministero del turismo; infine vi è un interesse di tutela dell'ordine pubblico che riguarda il Ministero dell'interno. Forse, proprio dal concerto dei tre Ministeri si potrebbe arrivare alla emanazione di norme di carattere amministrativo sulla base delle quali i prefetti e i questori non potrebbero più avere ampi po-

teri discrezionali; dovrebbero infatti attenersi a disposizioni ben precise.

Se questo mio suggerimento fosse accettato dalla Commissione potrei predisporre un apposito articolo 3 da aggiungere al testo del provvedimento.

Desidero inoltre far rilevare che l'osservazione fatta dal senatore Zuccalà circa la formulazione del primo comma dell'articolo 2 mi sembra fondata; il sindaco non può trasmettere al questore le domande di licenza o di autorizzazione se la competenza in materia è del prefetto. A questo inconveniente, tuttavia, si potrebbe ovviare facilmente abolendo le ultime parole del primo comma dell'articolo 2. Di conseguenza il sindaco trasmetterà al prefetto le domande di licenza di competenza del prefetto ed al questore quelle di sua competenza.

Sono anche d'accordo con il senatore Trabucchi circa l'opportunità di deferire l' « avviso » del quale deve tener conto il sindaco nell'esprimere il proprio parere al Consiglio comunale piuttosto che all'apposita Commissione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sia per una ragione di pubblicità della decisione — in quanto il Consiglio comunale offre più garanzie circa la possibilità di tener conto di ciò che desiderano le categorie interessate e si esprime pubblicamente e quindi tutti possono almeno giudicare il suo comportamento — sia anche perchè la formazione della Commissione di cui sopra presenta talune difficoltà.

Ciò premesso mi dichiaro d'accordo sulla opportunità di costituire una Sottocommissione per lo studio del provvedimento ma, sia ben chiaro, questa dovrebbe limitarsi ad apportare al testo solo piccoli correttivi, che ci consentano di vararlo rapidamente.

Per finire, dirò che le osservazioni del collega Zuccalà riferentisi al regolamento in vigore sono fondate ma, poichè andiamo a modificare alcuni articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è di tutta evidenza che chi di competenza dovrà poi provvedere a modificare anche il regolamento. Ma questo potrebbe avvenire anche in un secondo momento e, intanto, noi avremo approvato un provvedimento vivamente atteso da un'ampia categoria di cit-

26^a SEDUTA (29 aprile 1970)

tadini che avrà certamente ripercussioni favorevoli su tutta l'economia del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Minnocci per queste sue considerazioni che confermano la validità della costituzione di una Sottocommissione di studio.

Al senatore Minnocci, relatore, delego l'incarico di coordinare questo gruppo di lavoro al quale dovrebbero intervenire i presentatori del provvedimento oggi in discussione e di quello da noi esaminato nella seduta dell'8 ottobre 1969.

Mi auguro che, nel più breve tempo possibile, questa materia possa essere nuovamente posta all'ordine del giorno della Commissione per essere definita con soddisfazione di tutti.

Prego ora il sottosegretario per l'interno Mariani di prendere la parola per offrire ulteriori elementi di valutazione alla Commissione ed ai componenti il gruppo ristretto in particolare.

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Nell'accogliere il cortese invito del Presidente vorrei precisare, a questo punto della discussione, che il parere del Ministero dell'interno può essere espresso in relazione al disegno di legge così come esso è stato inizialmente formulato e non certo in relazione alle successive proposte che, specie per quanto riguarda l'articolo 2, si sono venute delineando nel corso di questo dibattito.

Il mio Dicastero, per quanto di sua competenza, non ha obiezioni da muovere alla possibilità che l'iter di questo provvedimento venga rapidamente concluso, poichè si condividono pienamente le ragioni che hanno mosso i proponenti di questa iniziativa parlamentare.

Tali ragioni, ben esposte nella relazione che accompagna il testo in esame, sono state ricordate ampiamente dal senatore Minnocci e sono state condivise, in gran parte, dagli oratori intervenuti.

Tenendo presente le sollecitazioni « di base » che arrivano al Ministero e le segnalazioni degli uffici periferici, posso ben dire che la modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è da ritenere senz'altro utile. Le perplessità da più parti emerse dovrebbero essere superate soprattutto dalla considerazione che si tratta di adeguare la nostra legislazione ad obiettivi ed esigenze socio-economici e si tratta anche di eliminare una situazione obiettivamente dannosa per l'attività dei pubblici esercizi.

Nel corso del dibattito sono stati fatti espliciti riferimenti a come avvengono certi trasferimenti di licenze ed a quello che si verifica in concomitanza con la richiesta delle licenze stesse, a parte tutte le altre considerazioni circa le esigenze del turismo che hanno indotto il senatore Zannini a dire che questo provvedimento, a prescindere da ogni altra questione, dovrebbe essere approvato per soddisfare proprio le esigenze del turismo e di quello montano in particolare.

Il Ministero dell'interno si riserva, per quanto riguarda le modifiche procedurali che si intendono apportare all'articolo 2, di esaminare i risultati cui perverrà la Sottocommissione.

Devo aggiungere, ed ho finito, che per quanto riguarda il Ministero dell'interno, la soppressione dell'articolo 95 del testo unico di cui trattasi era stata già proposta nel disegno di legge su iniziativa governativa di modifica alle leggi di pubblica sicurezza presentato al Parlamento dal Governo nella quarta legislatura e già approvato dal Senato della Repubblica ma decaduto per fine di quella legislatura; pertanto, vi è non solo una coerenza del Ministero nell'auspicare che questo disegno di legge concluda rapidamente il suo *iter*, ma un ulteriore riconoscimento delle esigenze che esso intende soddisfare e che tutti condividiamo.

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non posso che riconfermare quanto è stato finora detto sull'esigenza di approvare queste norme al più presto; mi auguro quindi che la Sottocommissione possa lavorare proficuamente e celermente in modo

26° SEDUTA (29 aprile 1970)

che il provvedimento venga reso operante in breve tempo.

Per quanto riguarda l'aspetto generale del problema il Ministero dell'industria aveva sollevato talune obiezioni sulla composizione della Commissione di cui all'articolo 2 e ritengo che la soluzione prospettata nel corso del dibattito, sostituire cioè a questa Commissione il Consiglio comunale, sia senz'altro la più idonea.

Mi sia a questo punto permesso, approfittando dell'occasione offerta da questa discussione quanto mai interessante ed approfondita anche sotto l'aspetto scientifico e medico, di dire una parola a proposito del consumo del vino.

Onorevoli senatori, se qualche limitazione volete introdurre per quanto riguarda le licenze fatelo solo a proposito dei superalcoolici ma non per il vino per non metterci nelle condizioni, in sede di Mercato comune europeo, di sentirci dire: chiedete la liberalizzazione del consumo del vino e siete voi i primi a vincolarlo con norme oramai superate!

Il problema dell'alcoolismo da vino, come ha ben detto il senatore Bonadies, si può dire che oggi non esista più perchè sono cambiate molte delle componenti di civiltà e di costume che lo favorivano; esiste invece il problema del consumo dei superalcoolici e solo questi ci dovremmo preoccupare di limitare anche attraverso la accorta distribuzione delle licenze.

In conclusione il Ministero dell'industria è favorevole al provvedimento ed auspica, ripeto, che venga definitivamente approvato al più presto.

P R E S I D E N T E . Con il parere espresso dai due rappresentanti del Governo qui presenti, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e tenendo conto del disegno di legge n. 651, riguardante modifiche alle norme sulla vendita ed il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico, mi pare che la Sottocommissione abbia a sua disposizione tutto il materiale che le può servire per svolgere il proprio lavoro entro il 20 giugno prossimo.

Una volta predisposto il nuovo testo, prima di porlo all'ordine del giorno della Commissione, sarà premura della Presidenza di farlo pervenire ai Ministeri dell'interno e dell'industria dopo di che lo rimetteremo in discussione in questa sede.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI